



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 43
LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA TRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE DI ANCA, DI GINOCCHIO E
SPALLA PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 6

SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA



*Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, suddivisa in 43 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura triennale di Protesi Ortopediche di Anca, di Ginocchio e di Spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio – **ALLEGATO 6 - SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA***

CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

L'Azienda Sanitaria/Ospedaliera _____, con sede legale in _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____, di seguito denominata l'“**Azienda**”, nella persona di _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita “**Fornitore**”, nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula della presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____;
congiuntamente, anche, le “**Parti**”,

PREMETTONO CHE

a) la Regione Lazio, con Determinazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura aperta di gara comunitaria centralizzata, suddivisa in 43 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura triennale di Protesi Ortopediche di Anca, di Ginocchio e di Spalla per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____ e sulla GURI n. _____ del _____;



- b) con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro del/i Lotto/i _____;
- c) a seguito della Determinazione di cui alla precedente lettera b), il Fornitore ha sottoscritto con la Regione Lazio l'Accordo Quadro, in data _____, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di fornitura (il "Contratto"), ancorché non materialmente allegato, unitamente a tutti gli atti ivi richiamati;
- d) per espressa previsione nelle premesse dell'Accordo Quadro, lo stesso *"definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura che verranno conclusi dalle singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere"*;
- e) come precisato nelle premesse dell'Accordo Quadro, i singoli Contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ed i Fornitori

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del Contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto del Contratto

Il Contratto ha per oggetto la fornitura delle protesi ortopediche di _____ (le **"Protesi Ortopediche"**), meglio individuate nell'elenco degli Ordinativi di Fornitura di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del Contratto, da consegnare, di volta in volta, sulla base delle Richieste di Consegna emesse dall'Azienda.

Articolo 2 – Durata ed importo del Contratto

Il Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e non potrà avere durata superiore a quella stabilita nell'Accordo Quadro, salvo quanto previsto dall'art. 7 del medesimo Accordo Quadro.

L'importo massimo spendibile per la fornitura oggetto del Contratto è pari ad Euro _____.



Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del Contratto, dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto ____ a Euro _____ IVA esclusa, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, D.lgs. 50/2016.

Articolo 3 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

L'Azienda provvede ad emettere gli Ordinativi di fornitura, sottoscritti dal proprio Legale Rappresentante, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, salvo il caso di consegne urgenti per cui suddetto termine è ridotto ad un giorno lavorativo, a dare riscontro all'Azienda dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.

Resta a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che emettono gli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile e non verranno liquidate.

Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo emesso dall'Azienda, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività secondo le modalità descritte nell'Accordo Quadro e negli atti di gara ivi richiamati e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14.

Lo svolgimento dell'attività si intende comprensiva di ogni onere e spesa sostenuta dal Fornitore, nessuno escluso.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda.

Il Fornitore deve consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo, entro 2 giorni solari consecutivi dall'emissione dello stesso.

Il Fornitore provvederà ad emettere un documento di trasporto contenente:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;



- data e luogo della consegna;
- elenco descrittivo del materiale consegnato;
- quantitativi consegnati.

Eventuali difformità, quantitative o qualitative, rispetto al documento di trasporto e/o eventuali vizi delle Protesi Ortopediche, purché siano facilmente riconoscibili, dovranno essere rilevati dall'Azienda al momento della consegna.

Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci al momento della consegna, l'Azienda avrà diritto di effettuare eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere l'acquisto altrove, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.

E' facoltà dell'Azienda richiedere degli impianti tipo in conto visione. In tali casi, il Fornitore è tenuto a consegnare il materiale richiesto entro 2 giorni solari consecutivi dalla richiesta. Qualora il materiale richiesto in conto visione non sia utilizzato e non venga perfezionato un Ordinativo di Fornitura, l'Azienda deve darne immediata comunicazione al Fornitore per il successivo ritiro del materiale.

Nel caso di consegna in conto deposito, per la costituzione del deposito iniziale, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun Ordinativo, entro 7 giorni solari consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del Contratto da parte dell'Azienda. Il reintegro della normale scorta dei prodotti utilizzati dovrà avvenire entro 48 ore dalla comunicazione, da parte dell'Azienda. In caso di urgenza, il Fornitore dovrà consegnare la merce entro 24 ore.

Il Fornitore non può disporre delle Protesi Ortopediche concesse in conto deposito fino a che l'Azienda non provveda ad autorizzarne la restituzione, fatta eccezione per il caso in cui, per motivate esigenze del Fornitore e senza pregiudizio per le necessità dell'Azienda, sia necessario prelevare temporaneamente del materiale, fatto salvo, comunque, il successivo reintegro entro, e



non oltre, 24 ore. In ogni caso, tale movimentazione dovrà essere concordata, nonché documentata per iscritto, con il Responsabile del conto deposito di cui al successivo Articolo 4.

Sempre nel caso di consegna in conto deposito, entro 15 giorni dalla data di scadenza del Contratto, l'Azienda Sanitaria dovrà restituire al Fornitore, in condizioni di integrità e funzionalità, le Protesi Ortopediche non utilizzate che siano comunque in condizioni integre e commercializzabili redigendo apposito verbale attestante il buono stato degli stessi.

Articolo 4 - Individuazione e compiti del Responsabile del conto deposito

Nel caso in cui l'Azienda proceda con il conto deposito deve individuare un Responsabile del conto deposito, incaricato dell'esecuzione della fornitura per tutta la sua durata.

Il Responsabile del conto deposito, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Fornitore contestualmente alla stipula del Contratto, dovrà gestire in particolare:

- la movimentazione del materiale;
- le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out), utilizzando i prodotti in base alla data di scadenza più vicina;
- la comunicazione di utilizzo dei beni per permettere l'emissione tempestiva del relativo ordine di fatturazione.

Laddove il conto deposito interessi più Unità Operative, se necessario, saranno individuati differenti Responsabili.

Il Responsabile del conto deposito comunicherà alla struttura preposta all'interno dell'Azienda, non oltre le successive 24 ore, l'impianto/utilizzo del materiale in conto deposito, con le indicazioni relative al codice ed al lotto, chiedendo, contestualmente, alla stessa di provvedere al reintegro del materiale impiantato/utilizzato.

Ricevuta la richiesta da parte del Responsabile del conto deposito, la struttura responsabile dell'Azienda provvederà ad inviare al Fornitore la comunicazione del codice, del lotto e della quantità delle Protesi Ortopediche impiantate/utilizzate, e quest'ultimo dovrà procedere al relativo reintegro entro i termini di cui al precedente Articolo 3.



Il Responsabile del conto deposito comunicherà alla struttura preposta all'interno dell'Azienda responsabile dell'emissione degli ordini, l'elenco del materiale protesico impiantato, corredato dal documento di trasporto al fine di permettere all'ufficio stesso il perfezionamento della fornitura, che dovrà avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e, comunque, non oltre il mese successivo all'impianto stesso.

Articolo 5 - Obblighi specifici del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, nello specifico, a:

- a) eseguire la fornitura comprensiva di tutte le attività oggetto del Contratto, dettagliatamente descritte nell'Accordo Quadro, Capitolato Tecnico ed Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, nell'Accordo Quadro e negli atti di gara ivi menzionati;
- b) manlevare e tenere l'Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- d) eseguire tutte le attività richieste secondo le modalità concordate con l'Azienda, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
- f) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto ed agli Ordinativi di Fornitura;
- g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità dello svolgimento delle attività alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;



Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Azienda un flusso informativo, su base mensile, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime:

- elenco del materiale ordinato;
- denominazione commerciale del materiale ordinato;
- quantitativi ordinati;
- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura e Azienda;
- lotto di gara di riferimento;
- importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura;
- prezzi unitari del materiale ordinato;
- codice di riferimento secondo la classificazione CND.

Articolo 6 – Verifiche e controlli quali/quantitativi

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Azienda ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, al fine di monitorare il rispetto da parte del Fornitore di tutte le pattuizioni contrattuali.

L'Azienda si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore



o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda.

In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda od a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di risolvere il rapporto contrattuale.

In caso di conto deposito, qualora il Fornitore faccia espressa richiesta di accesso, il Responsabile del conto deposito ne autorizzerà l'accesso, salvo giustificato motivo. In ogni caso, con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del Fornitore, il Responsabile del conto deposito ed il responsabile indicato dall'Azienda provvederanno ad effettuare l'inventario delle Protesi Ortopediche giacenti mediante redazione di apposito verbale, che verrà sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti. Qualora emergesse una discrepanza tra le Protesi Ortopediche inviate dal Fornitore e quelle risultanti nel verbale sopra menzionato, il Responsabile del conto deposito, il Fornitore ed il responsabile indicato dall'Azienda controlleranno la documentazione in possesso, al fine di individuare le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 15 giorni naturali consecutivi. Le Protesi Ortopediche che risulteranno ancora mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall'Azienda, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d'acquisto entro 30 giorni.

Articolo 7 - Disponibilità dello strumentario chirurgico

Ove richiesto dall'Azienda, il Fornitore si obbliga a fornire in comodato d'uso gratuito lo strumentario chirurgico completo e necessario all'impianto delle protesi fornite, per tutta la durata del Contratto, con le modalità descritte all'articolo 10, Capitolato Tecnico, come richiamato dall'Accordo Quadro.

L'Azienda, per mezzo delle proprie Unità Operative utilizzatrici, si impegna a custodire e conservare lo strumentario chirurgico con diligenza, assumendosi la responsabilità per l'eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a loro colpa o negligenza.



In caso di danneggiamento dovuto a comprovata incuria o negligenza del personale utilizzatore, l'Azienda provvederà a risarcire il Fornitore del costo dello strumentario danneggiato ovvero a risarcire il danno per la parte inerente la sola riparazione delle parti danneggiate, con eventuale rivalsa economica nei confronti del proprio personale.

Il Fornitore dovrà inoltre provvedere alla sostituzione gratuita degli eventuali strumenti e/o componenti degli stessi che risultino danneggiati, usurati o comunque inadatti, a causa di qualche imperfezione costruttiva, a garantire la massima efficienza dell'intervento, entro cinque giorni dalla relativa richiesta di sostituzione inviata dalle singole Unità Operative utilizzatrici, salvo termini minori in caso d'urgenza.

Articolo 8 - Aggiornamento tecnico

Il Fornitore può proporre alle Aziende la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori.

Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte della Stazione Appaltante e mantenendo le condizioni economiche e contrattuali stabilite nell'Accordo Quadro.

Articolo 9 - Disponibilità del Product Specialist

Su richiesta dell'Azienda e previa comunicazione scritta trasmessa 24 ore prima dell'intervento, il Fornitore si obbliga ad assicurare la presenza in sala operatoria per ogni Presidio Ospedaliero interessato di un "*Product Specialist*" dedicato al supporto tecnico degli utilizzatori sul corretto e sicuro utilizzo dei dispositivi specialistici impiantabili.

Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire, su specifica richiesta dell'Azienda, la necessaria assistenza tecnico/scientifica post-vendita relativamente all'utilizzo del materiale impiantabile ordinato.



Articolo 10 - Attività di formazione

Il Fornitore si obbliga a propria cura, onere e spese, a svolgere, per tutta la durata del Contratto, un'opportuna attività di formazione e di affiancamento volta ad addestrare il personale dell'Azienda contraente al corretto utilizzo dei prodotti, in condizioni normali e di emergenza, anche secondo quanto dichiarato in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, come richiamata nell'Accordo Quadro.

A tal fine, il Fornitore concorda con l'Azienda un programma formativo rivolto al personale medico ed infermieristico – strumentista, con indicazione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle predette attività di formazione.

Articolo 11 - Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Azienda per l'affidamento della fornitura oggetto del Contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore nell'Offerta economica, come richiamata nell'Accordo Quadro.

I corrispettivi sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e delle attività connesse di cui al presente Contratto, all'Accordo Quadro ed agli allegati di gara ivi richiamati.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.

Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo offerto in sede di gara. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del Contratto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dello stesso.



I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle prestazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità.

Resta espressamente inteso che, in nessun caso - ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti - il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e negli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione comunicata da parte dell'Azienda.

Articolo 12 – Fatturazioni e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo viene effettuato dall'Azienda sulla base delle fatture emesse.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al Contratto, all'Accordo Quadro, al singolo Ordinativo di fornitura, riportando il CIG, le prestazioni cui si riferisce ed i relativi prezzi.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le



modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il Fornitore, a pena di risoluzione del Contratto e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'Azienda.

Nel caso di conto deposito, l'Azienda trasmette formale ordinativo d'acquisto delle protesi, utilizzate nel mese contabile di riferimento della richiesta di reintegro effettuata dal Responsabile del conto deposito, a seguito del quale il Fornitore procederà ad emettere la fattura secondo le modalità del presente articolo.

Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto e degli Ordinativi di fornitura.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i fini di cui al Contratto, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN

_____.

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010.

Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, Legge 136/2010.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.



Il Fornitore ed il/i subappaltatore/i, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda.

L'Azienda verificherà che nei contratti di subappalto, depositati dal Fornitore, sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, Legge n. 136/2010.

Articolo 14 - Penali

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Regione Lazio o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o delle prestazioni ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta tecnica presentata in gara dal Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:

- a) in caso di ritardo nella costituzione iniziale del "conto deposito", l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 2% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- b) in caso di ritardo nel reintegro del materiale utilizzato in "conto deposito", l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- c) in caso di ritardo nella consegna ordinaria del materiale richiesto con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;



- d) in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l'Azienda contesta la non conformità ed invita all'immediata sostituzione secondo quanto riportato dall'articolo 15 del presente Capitolato tecnico. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell'importo dell'ordinativo, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento;
- e) in caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile sull'andamento della fornitura, l'Azienda e la Stazione Appaltante applicheranno per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 0,5% del valore dell'importo mensile della fornitura del mese di riferimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi



aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

L'Azienda Sanitaria contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti e la risoluzione del Contratto di fornitura per gravi inadempienze o irregolarità.

In ogni caso, ogni Azienda Sanitaria contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo dei Contratti di fornitura.

Il ritardo nell'adempimento che determina un'applicazione di penali che superino gli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. In tal caso, le Aziende Sanitarie contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, ha costituito in favore dell'Azienda una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.



La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione del Contratto e degli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura e, comunque, sarà svincolata in favore del Fornitore alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai medesimi.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine l'Azienda comunica alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque invia, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto.

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 16 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di cui sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di



utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare pubbliche, previa comunicazione all'Azienda delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto delle Aziende sanitarie e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell'Accordo Quadro, del Contratto di fornitura e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende sanitarie contraenti e dei terzi, per l'intera durata dell'Accordo Quadro e del Contratto di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di



tutte le attività di cui all'Accordo Quadro, al Contratto di fornitura ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende sanitarie contraenti e la Regione Lazio, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo Quadro, al Contratto di fornitura ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente Accordo Quadro ed ai Contratti di fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..

Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;



b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla predetta risoluzione.

Articolo 19 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà indicato dall'Azienda per porre fine all'inadempimento, quest'ultima avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108, D. Lgs. 50/2016, l'Azienda può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 15 "Cauzione definitiva";

c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;



- d) nei casi previsti dall'articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- e) nel caso di cui all'articolo 14, "Penali";
- f) nei casi di cui all'articolo 16 "Riservatezza";
- g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell'articolo 17 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) nei casi di cui all'articolo 18 "Trasparenza";
- i) nei casi di cui all'articolo 21 "Subappalto";
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 22 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

- a) nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro in quanto almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti hanno risolto il proprio contratto di fornitura;
- b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

Laddove la risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la risoluzione automatica del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Azienda.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, l'Azienda ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.

In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Azienda si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui



all'articolo 1456 c.c., nella ipotesi in cui nei confronti del legale rappresentante, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del Fornitore sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp e 353 bis cp.

Articolo 20 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109, D.Lgs. 50 del 2016, l'Azienda, per quanto di proprio interesse, può recedere unilateralmente per giusta causa dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

L'Azienda può altresì recedere dal Contratto, per giusta causa ed anche per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016 con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura



risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

Qualora la Regione Lazio receda dall'Accordo Quadro, l'Azienda potrà recedere dal Contratto e ritirare gli Ordinativi di fornitura, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto sopra espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 21 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

– _____

– _____

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ai fini dell'autorizzazione del subappalto da parte della Regione Lazio si rinvia all'Articolo 26 dell'Accordo Quadro.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.



Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Costituisce causa di risoluzione di diritto la prestazione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione e l'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 dell'Accordo Quadro ed articolo 105, D.Lgs. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato dichiarato in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo quanto sopra, resta inteso che anche la cessione di credito è sottoposta alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, per quanto di rispettiva ragione.



Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda.

L'Azienda si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Azienda la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Articolo 24 - Responsabile della Fornitura

il Fornitore ha individuato nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale Referente nei confronti dell'Azienda.

I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda.

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13, D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed



alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.

L'Azienda dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto, dell'Accordo Quadro ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss., D.Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7, D.Lgs. n. 196/2003.

Qualora, in relazione all'esecuzione del Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;



- nel trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss., D.Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Azienda stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003;
- nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito delle attività da espletare, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire all'Azienda, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 27 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.



Articolo 28 - Clausola finale

Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo se non previa comunicazione debitamente motivata alla Regione Lazio e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lei spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti ed in caso di contrasti, le previsioni del Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

_____, lì _____

Per l'Azienda Sanitaria

Per il Fornitore
